

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°. 490 del 21 giugno 2002

GABINETTO DEL PRESIDENTE - EMANAZIONE DEL "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1997, N. 12 E DELL'ART. 27 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE"

VISTO

- l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente recita: "Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti";
- l'art. 1, comma 3, della legge regionale della Campania 21 aprile 1997, n. 12, che dispone che "Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo 29/93 suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro";
- la deliberazione della Giunta regionale del 3 giugno 2000, n. 3466 con la quale è stato recepito nell'ordinamento regionale il principio di distinzione tra politica e amministrazione previsto dal d. lgs. 29/93 e successive modificazioni, attribuendo alla dirigenza tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;
- l'art. 14 del decreto legislativo 165/2001 che in attuazione della distinzione tra politica e amministrazione detta disposizioni sugli uffici di diretta collaborazione degli organi politici necessari ad assicurare il supporto per l'esercizio dell'attività di indirizzo politico-amministrativo;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- che con deliberazione n. 2876 del 14 giugno 2002, la Giunta Regionale della Campania, ritenuta le necessità di costituire, a fronte dell'attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale per il supporto all'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dalle leggi regionali, ha approvato il regolamento concernente la costituzione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, 1;

E M A N A

IL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1997 E DELL'ART. 27 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale.

2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alla connessa attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
3. **Gli uffici di cui al comma 1 non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali attribuite ai dirigenti, né interferire sull'attività delle strutture organizzative della Regione.**

Art. 2

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Sono uffici di diretta collaborazione:
 - a) la segreteria del Presidente;
 - b) l'ufficio di Gabinetto;
 - c) l'ufficio Legislativo;
 - d) l'ufficio del Portavoce;
 - e) l'ufficio del Consigliere diplomatico;
 - f) il servizio per il controllo strategico.
2. La segreteria del Presidente, l'ufficio del Portavoce e l'ufficio del Consigliere diplomatico operano alle dirette dipendenze del Presidente.

Art. 3

(Compiti)

1. All'ufficio di Gabinetto sovrintende il Capo di Gabinetto, il quale coadiuva il Presidente supportandone l'azione e, ferma restando la previsione di cui all'art. 2, comma 2, coordinando l'attività degli uffici di diretta collaborazione. Collabora con il Presidente alla predisposizione e all'aggiornamento del programma e delle direttive. Esercita ogni altra funzione che il Presidente gli delega. L'Ufficio di Gabinetto è articolato con decreto del Presidente, sentito il capo di Gabinetto, in unità organizzative. Alle unità organizzative sono preposti dipendenti con qualifica dirigenziale. Possono altresì essere istituite unità organizzative a cui sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria D.
2. La segreteria del Presidente è composta dal Capo della Segreteria nonché dal Responsabile della Segreteria tecnica. Il Capo della segreteria supporta l'attività politica e istituzionale del Presidente, anche attraverso la cura dei rapporti con gli assessori e dei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Presidente. Il Responsabile della Segreteria tecnica, nell'ambito delle direttive fornite dal Capo della Segreteria, sovrintende alla cura dell'ufficio di Segreteria del Presidente.
3. L'ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari della Regione, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilità e l'impatto delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa; collabora con le Aree generali di coordinamento nella predisposizione di disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale e di regolamenti di competenza della Giunta; provvede alla predisposizione dell'attuazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3; propone al Presidente i giudizi di legittimità costituzionale e di conflitti di attribuzione; cura rapporti con le amministrazioni dello Stato per quanto di competenza, con le Istituzioni comunitarie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e la Conferenza Unificata Stato- Regioni e Stato - Città.
4. L'ufficio del Portavoce cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, anche in raccordo con gli Uffici della Regione, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove e sviluppa, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

5. L'ufficio del Consigliere diplomatico svolge, anche in raccordo con le Aree generali di coordinamento, attività di supporto al Presidente nel campo delle relazioni internazionali e dei rapporti con la U.E.
6. Il servizio per controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo del Presidente.

Art. 4

(Responsabili degli uffici di diretta collaborazione)

1. Il Capo di Gabinetto è nominato tra i dirigenti della Regione, tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, o altra analoga posizione, tra i magistrati amministrativi e contabili, tra gli avvocati dello Stato, tra i consiglieri parlamentari, e tra docenti universitari, nonché tra persone estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. Possono essere nominati dal Presidente, sentito il Capo di Gabinetto, non più di due vice capo di Gabinetto, scelti tra i soggetti di cui al precedente periodo.
2. Il Capo della Segreteria del Presidente, ed il Responsabile della Segreteria tecnica, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Presidente.
3. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i soggetti di cui al comma uno nonché tra altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
4. Il Portavoce del Presidente è nominato fra operatori del settore dell'informazione iscritti negli appositi albi professionali, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica.
5. Il Consigliere diplomatico è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli Affari Esteri ed è collocato fuori ruolo presso la Regione ai sensi dell'articolo 274 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 15 del d. lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
6. Il servizio per il controllo strategico è costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i soggetti di cui al comma 1, nonché tra esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, in materia di metodologia della ricerca valutativa, di controllo di gestione, nelle discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche e statistiche.
7. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonché i componenti del servizio per il controllo strategico sono nominati dal Presidente, per la durata massima del proprio mandato.

Art. 5

(Trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione)

1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2 spetta un trattamento economico così articolato:
 - a) per il capo di Gabinetto, se estraneo alla Pubblica Amministrazione, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti alle Aree generali di coordinamento, ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio complessivo, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, corrisposto ai predetti dirigenti coordinatori di Area, maggiorato del cinquanta per cento;
 - b) per il capo della segreteria del Presidente in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti alle Aree

- Generali di Coordinamento, ed in un emolumento accessorio complessivo, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio complessivo corrisposto ai predetti dirigenti coordinatori di Area, maggiorato del 20%;
- c) per il Responsabile della Segreteria tecnica del Presidente in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei Dirigenti preposti ai Servizi ed in un emolumento accessorio complessivo, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato corrisposto ai dirigenti di servizio.
 - d) per il capo dell'ufficio legislativo, il vice capo di Gabinetto, se estranei alla Pubblica Amministrazione, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti alle Aree generali di coordinamento, ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio complessivo, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, corrisposto ai predetti dirigenti coordinatori di Area, maggiorato del 20%;
 - e) al portavoce del Presidente è corrisposta una indennità omnicomprensiva annua lorda pari al trattamento economico previsto per i Dirigenti di Aree Generali di Coordinamento maggiorato del 35%;
 - f) Il trattamento economico dei componenti del servizio per il controllo strategico è pari a quello prescritto dalla L.R. 11/91, art. 25, comma 2;
2. I dipendenti di pubbliche amministrazioni incaricati ai sensi del comma 1, lettere a) e d) possono optare per la conservazione del trattamento economico complessivo in godimento, corrisposto in relazione all'ultimo incarico attribuito presso l'amministrazione pubblica di appartenenza integrato, per il Capo di Gabinetto con una indennità pari al trattamento economico accessorio più elevato, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, corrisposto ai dirigenti coordinatori di Area, maggiorato del cinquanta per cento; per il capo dell' ufficio legislativo e il vice capo di Gabinetto con una indennità pari al trattamento economico accessorio più elevato, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, corrisposto ai dirigenti coordinatori di Area.
3. Al Consigliere diplomatico è corrisposto il trattamento economico di base (costituito da stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità) nella misura prevista in relazione al grado rivestito dagli articoli 14, 15 e 16 del D.P.R. 20 febbraio 2001 n.114, che recepisce l'accordo relativo al trattamento economico del personale della carriera diplomatica, integrato con un indennità pari al trattamento economico accessorio più elevato, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, corrisposto ai dirigenti coordinatori di area.

Art. 6

(Personale degli uffici di diretta collaborazione)

1. Il personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito con delibera della Giunta Regionale e deve ricomprendere le unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti della Regione ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono essere, inoltre, assegnati, nel limite di una percentuale stabilita con delibera di Giunta Regionale, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze della Regione, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Presso il servizio per il controllo strategico è istituita un'unità organizzativa di livello dirigenziale alla quale è assegnata apposito personale.

Art. 7

(Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente)

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente è definito con decreto presidenziale sentito il capo di Gabinetto.

Art.8

(Modalità di gestione)

- 1 Per le spese di viaggio e di rappresentanza del Presidente, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, il capo di Gabinetto si avvale delle competenti strutture regionali e delega per i relativi adempimenti uno dei dirigenti assegnanti all'ufficio di Gabinetto.
2. Per lo svolgimento dei servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede l'Area affari generali, gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo con apposita assegnazione di personale.

Art. 9

(Norma finale)

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione..

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

21 giugno 2002

BASSOLINO